



Scuola Superiore della Magistratura

Ufficio Protocollo

I - 01/02/2023 - Prot. N. 0001417 - 1.1.1

REGOLAMENTO AULE VIRTUALI L'ALLEGATO DOCUMENTO

Segreteria Particolare [SP];

Il Comitato direttivo,

visto l'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 secondo cui la Scuola superiore della magistratura è preposta alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

visti gli articoli 7 e 13 dello Statuto della Scuola superiore della magistratura;

vista la Risoluzione sulle buone prassi in tema di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati ordinari del 20 aprile 2020;

ritenuto che nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 offrire un apprendimento elettronico interattivo, pratico e accessibile a tutti i discenti che sia mirato agli obiettivi di formazione COM(2020) 713 final* gli istituti di formazione sono stati invitati a esplorare il potenziale delle tecniche moderne, come la formazione in presenza virtuale e le soluzioni di realtà estesa;

ritenuto che l'offerta di formazione giudiziaria non è fine a sé stessa ma funzionale all'aggiornamento professionale e al miglioramento della qualità del servizio giustizia;

ritenuto che per assicurare una formazione di qualità sufficiente a conseguire i suoi obiettivi è essenziale la scelta della metodologia, dalla progettazione all'attuazione e alla valutazione;

ritenuto che per gli operatori della giustizia possono essere adottate diverse forme di apprendimento: riflessivo, concettuale, sperimentale e concreto e che la loro formazione dovrebbe comprendere una combinazione di attività residenziali in presenza, strumenti di apprendimento elettronico e formazione sul posto di lavoro;

ritenuto che per adeguarsi alla disponibilità e alla diversità dei discenti andrebbero utilizzati strumenti e formati di formazione diversificati e accessibili e che la formazione dovrebbe fare un uso migliore delle nuove tecnologie per raggiungere un pubblico più vasto e garantire maggiore qualità;

ritenuto che l'esperienza della pandemia di covid-19 ha enfatizzato l'uso delle tecnologie, costringendo la Scuola a confrontarsi con nuovi ambienti di "riunione" e nuovi metodi didattici, favorendo - tra le altre iniziative - l'implementazione della teledidattica, ossia di didattica contestuale condotta sul web (webinar, videoseminari o seminari virtuali), caratterizzata dalla partecipazione di persone dislocate in luoghi differenti, cui è attribuita la facoltà di interagire con il relatore e con gli altri partecipanti attraverso l'utilizzazione di un ambiente di lavoro in videoconferenza;

ritenuto che le modalità di formazione a distanza con le nuove tecnologie, oltre ad aver consentito di fronteggiare l'emergenza sanitaria, rappresentano una indispensabile metodologia complementare rispetto a quella in presenza;

rilevato che in tema di crisi d'impresa è stata sperimentata una nuova metodologia di formazione permanente consistente nella creazione di un'aula virtuale in cui far confluire tutti i magistrati che si occupano della materia, con l'intento di realizzare incontri periodici di confronto e approfondimento tematico;

rilevato che questi momenti di formazione sono concepiti per aggiungersi e non sostituirsi alle attività già in essere in ambito nazionale e internazionale;

rilevato che questa metodologia risulta indicata per settori in cui emergono specifici bisogni formativi dettati dalla specializzazione elevata e/o dalla presenza di riforme normative di particolare rilievo, in cui è richiesta una formazione continuativa e diffusa in tutti gli uffici;

rilevato che in questi settori risulta inadeguata la realizzazione di uno o più incontri annuali a livello nazionale, riservati a un numero ristretto di partecipanti, ed è del pari insufficiente una formazione offerta in maniera disomogenea a livello distrettuale dalle formazioni territoriali;

rilevata la necessità di adottare una disciplina generale delle aule virtuali allo scopo di sperimentare tale metodologia al di fuori del settore della crisi d'impresa;

rilevato che in questa fase sperimentale va contenuto il numero delle aule virtuali contemporaneamente aperte, definendo il termine della durata all'interno di ciascun progetto formativo;

delibera

di approvare la seguente Risoluzione sulle aule virtuali.

Risoluzione sulle aule virtuali

Articolo 1

Aula virtuale

1. L'aula virtuale di formazione permanente costituisce un ambiente didattico digitale in cui realizzare attività di formazione e autoformazione continua con l'utilizzazione delle nuove tecnologie.
2. Il Comitato direttivo della Scuola superiore alla magistratura può istituire un'aula virtuale di formazione permanente allorquando, in ragione dell'elevata specializzazione del settore, specie in presenza di riforme normative di particolare rilievo, sia richiesta una formazione immediata, continuativa, e diffusa per i magistrati addetti al settore e il bisogno formativo non possa essere soddisfatto altrimenti, con la programmazione di corsi ordinari, con un ciclo di webinar o con altre modalità.
3. Il numero delle aule virtuali è stabilito con delibera del Comitato direttivo in numero non superiore a quattro.
4. Le attività di formazione realizzate all'interno dell'aula virtuale non si sostituiscono a quelle già previste dalla formazione permanente.

Articolo 2

Progetto formativo

1. La proposta di creazione dell'aula virtuale è contenuta in un progetto formativo approvato dal Comitato direttivo.

2. Il progetto contiene l'illustrazione degli obiettivi formativi che si intendono conseguire, la metodologia, la sua durata e l'eventuale rilascio degli attestati di partecipazione.

3. La durata massima di ciascun progetto è di sei mesi.

Articolo 3

Metodologia

1. All'aula virtuale di formazione permanente partecipano i magistrati addetti al settore con incontri periodici di approfondimento tematico e di confronto sulle buone prassi.

2. Il coordinamento delle attività è affidato al Comitato direttivo in collaborazione con un gruppo di esperti formatori.

4. Gli incontri si svolgono di regola con la metodologia del laboratorio di discussione preceduto dalla raccolta di domande e questioni tra i partecipanti.

Articolo 4

Attestati partecipazione

1. La partecipazione ai singoli incontri di formazione non determina di regola il rilascio di un attestato, trattandosi principalmente di autoformazione.

2. Il Comitato Direttivo può prevedere il rilascio dell'attestato quando ciò è conforme al tipo di formazione adottato.

Articolo 5

Compensi

1. Agli esperti formatori è corrisposto un compenso pari al doppio di quello previsto per l'incarico di esperto formatore nei corsi di formazione permanente.

2. Ai coordinatori delle singole sessioni è corrisposto un compenso pari a quello previsto per i coordinatori dei gruppi di lavoro nei corsi di formazione permanente.

